

Fatture elettroniche: termini di conservazione

Conservazione dei documenti informatici

Obbligo di fatturazione elettronica

L'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 217/2015 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica ed ampliato la platea dei soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di conservazione elettronica dei documenti informatici.

La fattura emessa in formato XML rientra nella categoria dei c.d. documenti informatici.

Con l'espressione **documento informatico** si considera *«la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»*.

Conservazione dei documenti informatici

La Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha introdotto l'obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico nei rapporti B2B e B2C, rendendo di fatto obbligatoria la conservazione elettronica dei seguenti documenti, nel caso in cui siano emessi in formato digitale:

- ❖ Fatture ordinarie;
- ❖ Fatture semplificate;
- ❖ Note di variazione in diminuzione;
- ❖ Note di variazione in aumento;
- ❖ Eventuali allegati dei summenzionati documenti.

Conservazione dei documenti informatici

La procedura di conservazione (art. 3 del D.M. 17.06.2014):

- Deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità;
- Deve consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni degli archivi informatici in riferimento al nome, cognome, alla denominazione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatorie;
- Termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione;
- È effettuata entro il termine di 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fatture 2019: scadenza 10 marzo 2021

Soggetti in regime di vantaggio e forfettari

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, ha chiarito che i soggetti passivi in "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e i soggetti in "regime forfettario" (di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014) non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, salvo che non abbiano comunicato al fornitore il proprio indirizzo telematico (indirizzo di posta elettronica certificata o codice destinatario).

Fatture elettroniche: adesione al servizio di consultazione

Fatture elettroniche: adesione al servizio di consultazione

Fatture e Corrispettivi: Area Riservata

Files fattura XML integrali, ricevuti e trasmessi tramite il Sistema di Interscambio

Disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio

Prov. 311557 del 23/09/2020

Adesione entro il 28 febbraio 2021

In assenza di adesione, ad essere conservati e messi a disposizione del contribuente saranno solo i dati di cui all'articolo 21 del D.P.R. 633/72, esclusi quelli previsti dal comma 2, lettera g), ovvero esclusi i dettagli relativi alla qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati.

DL Fiscale n. 124/2019 - 26 ottobre 2019

L'intero file fattura xml viene conservato dall'Agenzia delle Entrate per 8 anni

GDF indagini in ambito fiscale e tributario

Agenzia Entrate per controlli

Indagini di polizia economico-finanziaria

Imposta di bollo e-fatture
Nuove modalità e nuovi termini di versamento
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
nr. 34958 del 4 febbraio 2021

Imposta di bollo (2 euro)

Scontano imposta di bollo le operazioni di importo superiore ad euro 77,47:

- ❑ fuori campo IVA ex articoli 2, 3, 4 e 5 DPR n. 633/72 - mancanza del requisito soggettivo o oggettivo;
- ❑ fuori campo IVA ex articoli da 7-bis a 7-septies DPR n. 633/72 - mancanza del requisito territoriale;
- ❑ non imponibili ex art. 8-bis DPR n. 633/72, assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi);

Imposta di bollo (2 euro)

Scontano imposta di bollo le operazioni di importo superiore ad euro 77,47:

- non imponibili ex art. 8 comma 1 lettera c) DPR n. 633/72 (dichiarazione di intento);
- non imponibili ex articolo 9 DPR n. 633/72, relative a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- escluse ex articolo 15 DPR n. 633/72 - anticipazioni in nome e per conto;
- esenti ex articolo 10 DPR n. 633/72;
- fatture emesse da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario

Assolvimento imposta di bollo e-fattura

- Indicazione nel file XML dell'assolvimento virtuale
- Versamento (art. 6 del DM 17/06/2014) a cadenza trimestrale

Versamento (fino al 2020)

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018

- ❖ Versamento entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (web o F24)
- ❖ Codici tributo Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019
 - I trimestre: 2521
 - II trimestre: 2522
 - III trimestre: 2523
 - IV trimestre: 2524.

Versamento

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 - Articolo 17 comma 1 bis,
introdotto dal DL n. 23 dell'8 aprile 2020 Decreto liquidità

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Il controllo automatizzato dal 2021

- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 Art. 12-novies

L'Agenzia delle Entrate procede tramite automatismi alla verifica delle fatture elettroniche che transitano dal Sistema di Interscambio al fine di verificare il corretto assolvimento dell'imposta di bollo

- Attuazione decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021

Definite le modalità tecniche → Il controllo automatizzato decorre dal 1° gennaio 2021

Le nuove informazioni nel SDI

Area riservata Fatture e Corrispettivi

- A. Elenco delle fatture per le quali è già stato indicato in sede di emissione l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo. Tale elenco è modificabile, posto che già in sede di emissione della fattura il contribuente ha già evidenziato come dovuta l'imposta di bollo;
- B. **Nuovo elenco**, contenente le fatture per le quali in fase di emissione non è stato indicato il bollo come dovuto, ma che, in base ai controlli effettuati in maniera automatizzata dall'Agenzia delle Entrate, a parere dell'Agenzia devono scontare imposta di bollo.
- Tale elenco sarà modificabile da parte del contribuente (esclusione dal bollo)
 - Possibile anche inserire in elenco altre fatture non in regola all'atto dell'emissione e non intercettate dal sistema

Flusso e tempistiche

- Transito fatture da SDI con esposizione bollo
- Verifica fattura automatizzata da parte di AdE
- Messa a disposizione elenchi da parte di ADE entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare
- Verifica e modifica elenchi da parte del contribuente / intermediario entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (eccezione secondo trimestre → modifiche entro il 10 settembre)

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Flusso e tempistiche 2021

Messa a disposizione nell'area riservata dell'importo da versare entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (eccezione fatture del secondo trimestre → 20 settembre)

Somma dovuta = elenco A + elenco B eventualmente rettificato

Flusso e tempistiche

Nuove tempistiche di versamento

D.M. 4 dicembre 2020

Applicabili alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021

- ❖ Versamento entro ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
- ❖ Eccezione: Il trimestre → no 31 agosto bensì 30 settembre

Flusso e tempistiche

Se imposta bollo I trimestre < 250 euro → no scadenza I trimestre (31 maggio) bensì scadenza II trimestre (30 settembre) – facoltà, non obbligo

Se imposta di bollo I trimestre + II trimestre < 250 euro → no scadenza II trimestre (30 settembre) bensì scadenza III trimestre (30 novembre)



III e IV trimestre vanno sempre a scadenza ordinaria (ricordando di includere nel versamento del III trimestre l'eventuale imposta non versata relativa al I e II trimestre nei casi sopra descritti)

Calendario bollo e-fattura

Imposta di bollo e-fatture	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Messa a disposizione da parte di ADE degli elenchi A e B in area riservata Fatture e Corrispettivi	15 aprile	15 luglio	15 ottobre	15 gennaio anno successivo
Effettuazione da parte del contribuente/intermediario delle eventuali variazioni all'elenco B	30 aprile	10 settembre	31 ottobre	31 gennaio anno successivo
Messa a disposizione in area riservata, da parte di ADE, dell'ammontare da versare (elenco A + B)	15 maggio	20 settembre	15 novembre	15 febbraio anno successivo
Versamento tramite web service o con modello F24	31 maggio	30 settembre	30 novembre	28 febbraio anno successivo

Imposta di bollo e-fatture	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Messa a disposizione da parte di ADE degli elenchi A e B in area riservata Fatture e Corrispettivi	15 aprile	15 luglio	15 ottobre	15 gennaio anno successivo
Effettuazione da parte del contribuente/intermediario delle eventuali variazioni all'elenco B	30 aprile	10 settembre	31 ottobre	31 gennaio anno successivo
Messa a disposizione in area riservata, da parte di ADE, dell'ammontare da versare (elenco A + B)	15 maggio	20 settembre	15 novembre	15 febbraio anno successivo
Versamento tramite web service o con modello F24 se di importo inferiore a 250 euro (considerando per il II trimestre la somma di I e II trimestre)	31 maggio oppure 30 settembre oppure 30 novembre	30 settembre oppure 30 novembre	30 novembre	28 febbraio anno successivo

Se ricorrono condizioni decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 l'articolo 17 comma 1 bis

Sanzioni

LIVE

450

➔ Articolo 13 D.lgs. 471/1997 - applicabile alle e-fatture a partire dal 1 gennaio 2021, ma valevole anche per le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio prima di tale data (risposta a consulenza giuridica nr. 14/2020).

➔ 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

➔ 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

➔ 1/15 per ciascun giorno di ritardo (pari all'1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

Ravvedimento operoso

Nuova funzione in piattaforma Fatture e Corrispettivi

- ❑ Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consentirà anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.
- ❑ Il ravvedimento operoso non è più praticabile nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia già comunicato al contribuente - ai sensi dell'articolo 12- novies, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 - l'ammontare dell'imposta omessa, e le relative sanzioni ed interessi.

Comunicazione ADE sanzioni

Art. 12-novies del D.L. 34/2019

Provvedimento 34958 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021

- ✓ ADE comunica imposta omessa, sanzione e interessi tramite comunicazione alla PEC del contribuente (quella risultante nell'elenco INIPEC).
- ✓ La comunicazione evidenzia l'anno d'imposta e trimestre di riferimento, il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, e gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata.
- ✓ Al ricevimento della comunicazione il contribuente, anche tramite intermediario, potrà fornire chiarimenti entro 30 giorni.

Comunicazione ADE sanzioni

La comunicazione riporta:

- l'ammontare dell'imposta;
- l'ammontare della sanzione, ridotta ad 1/3;
- l'ammontare degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.



In caso di **mancato pagamento entro 30 giorni** dalla comunicazione (o 30 giorni dalla comunicazione definitiva somme rideterminate in caso di chiarimenti forniti) l'Agenzia procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione (piena, 30%) e degli interessi.

Corrispettivi elettronici: chiarimenti

Il calendario 2021

OBBLIGO di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 D.lgs. 127/2015)

1° GENNAIO 2021

Art. 2 D.lgs. 127/2015

Dal 1° luglio 2019: contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a 400mila euro;

Dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti art. 22 D.P.R. 633/72

Decreto Crescita (D.L. 34/2019) → procedura transitoria fino al 30 giugno 2020;

Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) → periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020.

NO ULTERIORI PROROGHE

Il calendario 2021

Lotteria dei corrispettivi



1° febbraio 2021



Segnalazioni dal 1° marzo
2021

Il calendario 2021

Adeguamento Registratori Telematici
al tracciato XML versione 7.0



Entro 1° aprile 2021

Provvedimento ADE

Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020

Regime sanzionatorio dal 2021

legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, commi 1109-1115

Mancata o non tempestiva **memorizzazione**
o **trasmissione** dei corrispettivi
Dati incompleti o non veritieri

90% dell'imposta corrispondente all'importo
non documentato, con un minimo di 500 euro

Regime sanzionatorio dal 2021

legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, commi 1109-1115

Se omessa o tardiva trasmissione, o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Sanzione in misura fissa: 100 euro per ciascuna trasmissione

Non si applica il cumulo giuridico articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Regime sanzionatorio dal 2021

Chiarimento Ade / Telefisco

Articolo 11 D.lgs. 471/1997 comma 2-quinquies inserito da art. 1 comma 1111 L. 178/2020

La sanzione in misura fissa di 100 euro si applica

Quando la violazione si riferisce alla sola trasmissione dei dati

CONDIZIONI

- Documento commerciale emesso
- Documento commerciale memorizzato
- Liquidazione iva corretta

Novità termini Tessera Sanitaria

Tessera Sanitaria

D.M. 29 gennaio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021

Proroga dei termini per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie
relative agli anni 2020 e 2021

Termini trasmissione dati 2020

Provvedimento AdE n. 20765 del 22 gennaio 2021

«Con riguardo alle spese sostenute nel 2020, a causa di problemi tecnici, rilevati dal partner tecnologico Sogei Spa nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, si sono registrate delle difficoltà per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie. Pertanto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie riferite all'anno 2020, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2021».

Termini trasmissione dati 2020

Trasmissione spese sostenute nel 2020

Entro 8 febbraio 2021

Correzione dati

Entro 15 febbraio 2021

Opposizione

Dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021

Termini trasmissione dati 2021

Decreto MEF 19 ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020)

Introduce trasmissione mensile dal 2021

D.M. 29 gennaio 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2021

Modifica cadenza solo per il 2021: trasmissione semestrale

Art. 3 comma 5 D.L. 183 del 31 dicembre 2020 «milleproroghe»

Obbligo trasmissione corrispettivi esclusivamente al TS dal 1° gennaio 2022

Termini trasmissione dati 2021

Trasmissione spese sostenute nel
I semestre 2021



Entro 31 luglio 2021

Trasmissione spese sostenute nel
II semestre 2021



Entro il 31 gennaio 2022

Trasmissione spese sostenute a
partire dal 2022



Entro la fine del mese successivo

Quale data considerare

D.M. 29 gennaio 2021

Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla **data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit attività turistico-ricettive

1
domanda

Con quali criteri si deve individuare l'attività svolta come «turistico recettiva» al fine di poter fruire dell'estensione del *bonus locazioni* ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 come prevista dall'art. 77 del D.L. n. 104/2020? Ad esempio una società che gestisce in affitto contestualmente un albergo e un ristorante può accedere al **credito d'imposta** previsto per le strutture recettive ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 28, se i ricavi sono prevalenti?

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit attività turistico-ricettive

1 risposta

Nel caso di esercizio di più attività d'impresa per potere beneficiare *dell'estensione del bonus locazioni* ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 come prevista dall'articolo 77 del D.L. n. 104/2020 è necessario che l'attività «turistico ricettiva» sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (da intendersi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi). Pertanto, nel caso in cui i ricavi conseguiti mediante l'attività «del ristorante» sono prevalenti rispetto alle altre attività, non è consentita la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020 come prevista dall'art. 77 del D.L. n. 104/2020.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazioni - Pagamenti 2021

2
domanda

Con la risoluzione n. 440/2020 è stato chiarito che il *tax credit locazioni* disciplinato dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 compete anche se il pagamento dei canoni agevolabili è avvenuto nel corso del 2019 (fermo restando ovviamente il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Legge). Si chiede se lo stesso principio possa applicarsi anche se il pagamento dei canoni avviene nel corso del 2021?

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazioni - Pagamenti 2021

2 risposta

Come chiarito con la **Circolare n. 14/E/2020**, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del Decreto Rilancio, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito ed, inoltre, che nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Pertanto, anche **nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021**, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d'imposta **qui in esame risulta utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento** (tenuto conto anche di quanto previsto al comma 6 dell'art. 28 del D.L. Rilancio).

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Cessione del credito dal locatario al locatore

3
domanda

In caso di accettazione del cessionario del credito avvenuta nel 2020 e di mancato utilizzo in compensazione di tale credito entro il 31.12.2020 si chiede se sia possibile il riporto del credito in dichiarazione redditi 2021 (relativa al periodo d'imposta 2020) e l'utilizzo in compensazione di tale credito con i debiti di imposta scaturenti dalla medesima dichiarazione.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Cessione del credito dal locatario al locatore

3 risposta

La risposta è positiva. Il cessionario che ha comunicato l'accettazione entro il 31.12.2020 può utilizzare il credito d'imposta acquistato, in tutto o in parte, in compensazione dei debiti d'imposta a saldo, relativi al periodo d'imposta 2020, emergenti dalla relativa dichiarazione dei redditi. Infatti:

- ❑ l'art. 28, comma 6, del D.L. n. 34/2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Cessione del credito dal locatario al locatore

3 risposta

L'art. 122, comma 3, del D.L. N. 34/2020 stabilisce che i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - IVA detraibile pagata sul canone di locazione

4
domanda

Per i soggetti che esercitano attività d'impresa ai fini della fruizione del *Tax credit locazioni* ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 rileva l'IVA pagata ma non detraibile visto che si trasforma in un vero e proprio costo per il locatario (si pensi ai soggetti con *pro rata* di detraibilità pari a zero o a coloro che applicano il regime forfettario)?

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - IVA detraibile pagata sul canone di locazione

4 risposta

Il canone di locazione, cui parametrare il *bonus affitti*, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'art. 110, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Ne consegue che, ai fini del calcolo del predetto credito d'imposta, costituisce una componente del corso l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1. del D.P.R. n. 633/1972. Diversamente, considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata *«non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale»*, non è

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - IVA detraibile pagata sul canone di locazione

4 risposta

è possibile computare nel costo l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Mese di giugno

5
domanda

Si chiede di sapere quali siano le conseguenze, ed, eventualmente, come porvi rimedio, nel caso in cui un soggetto abbia utilizzato il credito d'imposta ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 per il mese di giugno, in presenza di tutti i requisiti necessari, in anticipo rispetto all'autorizzazione da parte della UE del 28.10.2020.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Mese di giugno

5 risposta

L'art. 77 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13.10.2020, n. 126, ha modificato l'art. 28 del D.L. n. 34/2020, introducendo due ulteriori misure di aiuto a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.

In particolare:

- con il **comma 1**, si è provveduto ad estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dal suddetto art. 28 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali)

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Mese di giugno

5 risposta

- con il comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'art. 56, comma 2, lett. c), del D.L. n. 18/2020, a favore delle PMI del settore turistico;
- Il comma 3, ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai riferiti commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Mese di giugno

5 risposta

Con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, detta agevolazione è stata autorizzata con la **Decisione della Commissione Europea n. C(2020) 7595 final del 28.10.2020**.

Le modifiche apportate al citato credito d'imposta dal D.L. N. 104/2020 sono divenute efficaci a seguito della autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di stato.

In conseguenza, l'utilizzo in compensazione del credito prima della summenzionata autorizzazione, integra la violazione di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997,

Tax Credit locazioni: Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate

Tax credit locazione - Mese di giugno

5 risposta

secondo cui: *«Nel caso di utilizzo di una eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla leggi vigenti, si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato».*

La violazione in questione può essere ravveduta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.